Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 12 ottobre 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1971, n. **810**.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'accordo del 23 giugno 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'accordo concluso in Roma il 23 giugno 1967 tra il Governo ed il Comitato per regolare i reciproci rapporti.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle note stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — RESTIVO — PRETI — FERRARI AGGRADI — VIGLIANESI — DONAT-CATTIN — ATTAGUILE

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

Scambio di note tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per la integrazione dell'articolo III dell'accordo del 23 giugno 1967 (Ginevra, 24-25 giugno 1968).

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL
POUR LES MIGRATIONS EUROPÉENNES

LE DIRECTEUR — GENÈVE, SUISSE —

li, 24 giugno 1968

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo italiano ed il C.I.M.E., firmato a Roma il 23 giugno 1967, per proporre che all'articolo III, punto 2, dell'Accordo stesso sia aggiunto un ultimo periodo del seguente tenore:

« Le rimanenze suddette potranno altresì essere versate nei fondi del Comitato concernenti programmi di preminente interesse del Governo ed in particolare quelli a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui al successivo punto 4, con speciale riguardo ai Paesi dell'America Latina ».

Qualora il Governo italiano concordi su quanto precede, la presente nota e quella di risposta, con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi il Suo consenso sull'integrazione suddetta, costituiranno un accordo che entrerà in vigore alla data in cui il Governo italiano avrà notificato al C.I.M.E. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine nell'ordinamento italiano.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

B. W. HAVEMAN

S. E. l'Ambasciatore
Giorgio SMOQUINA
Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Organizzázioni Internazionali
10, Chemin de l'Impératrice - GINEVRA

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
10, Chemin de l'Impératrice - GINEVRA

Ginevra, 25 giugno 1968

Signor Direttore,

Con la Sua lettera in data 24 giugno 1968 Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo italiano ed il C.I.M.E., firmato a Roma il 23 giugno 1967, per proporre che all'articolo III, punto 2, dell'Accordo stesso sia aggiunto un ultimo periodo del seguente tenore:

" Le rimanenze suddette potranno altresì essere versate nei fondi del Comitato concernenti programmi di preminente interesse del Governo ed in particolare quelli a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui al successivo punto 4, con speciale riguardo ai Paesi dell'America Latina ".

Qualora il Governo italiano concordi su quanto precede, la presente nota e quella di risposta, con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi il Suo consenso sull'integrazione suddetta, costituiranno un accordo che entrerà in vigore alla data in cui il Governo italiano avrà notificato al C.I.M.E. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine nell'ordinamento italiano ».

Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Direttore, gli atti della mia più alta considerazione.

Ambasciatore Giorgio SMOQUINA

Signor
B. W. HAVEMAN
Direttore del Comitato Intergovernativo
per le Migrazioni Europee - GINEVRA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **811.**

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1971, n. 253, relativo all'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per le università;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, relativo all'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato;

Veduto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1970, contenente disposizioni sugli esami di maturità professionale;

Ritenuto che occorre adeguare il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, alle

esigenze della sperimentazione, anche per ciò che attiene ai titoli previsti per l'ammissione ai corsi sperimentali e, di conseguenza, agli esami di maturità;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, relativo all'istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato, è modificata nel senso che dall'anno scolastico 1970-71 presso gli istituti professionali per il commercio « Giulio Romano » di Roma e « Corner » di Venezia, è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale post-qualifica per « analista contabile » in luogo di quello per « segretario d'amministrazione ».

Con la stessa decorrenza presso l'istituto professionale per il commercio di Novi Ligure, è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale post-qualifica per « segretario d'amministrazione » in luogo di quello per « analista contabile ».

Art. 2.

La tabella *F* annessa al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 253 è modificata nel senso che il corso sperimentale post-qualifica istituito, dall'anno scolastico 1969-70, presso l'istituto professionale femminile di Brindisi è per « disegnatrice stilista di moda » anzichè per « tecnica della grafica e della pubblicità ».

Art. 3.

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, è integrato nel senso che al primo comma dell'articolo medesimo dopo le parole « installatore di impianti idro-termo-sanitari » vanno aggiunte le parole « ottico, meccanico armaiolo, meccanico strumentista, orologiaio, montatore impianti distribuzione carburanti, nonchè i licenziati dalla sezione triennale di qualifica per meccanico agrario ».

Lo stesso art. 5 al secondo comma va integrato con l'aggiunta delle parole « installatore di impianti telefonici, tecnico di radiologia medica » alla fine del comma medesimo.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 253 sopramenzionato i diplomi di qualifica del settore commerciale rilasciati in base al precedente ordinamento, dopo un corso di studio triennale o quadriennale, sono equipollenti a quelli attualmente rilasciati come di seguito precisato:

« segretario d'azienda »; « addetto alla segreteria di azienda »;

« contabile d'azienda »; « addetto alla contabilità di azienda »;

« corrispondente commerciale in lingue estere »; « addetto agli uffici turistici »;

« steno-dattilografo in lingue estere »; « addetto agli uffici turistici »;

« operatore commercio con l'estero »; « addetto alle aziende di spedizione e trasporto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 126. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **812.**

Proroga di quindici anni della durata del Consorzio salentino cooperative operai e reduci, con sede in Lecce.

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene prorogata di quindici anni, e cioè fino al 25 ottobre 1984, la durata del Consorzio salentino cooperative operai e reduci - Con.Sal.C.O.R., con sede in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 127. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **813.**

Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, a perfezionare l'acquisto di un immobile.

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, viene autorizzato a perfezionare l'atto di acquisto di un appezzamento di terreno della superficie di are 64,77, sito in Villa S. Maria (Chieti), distinto in catasto all'art. 5090, sez. *F*, numeri 594, 596, 596, 596, 597 a suo tempo stipulato dalla ex g.i.l., mediante semplice scrittura privata, per il prezzo di L. 4000 interamente corrisposto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 128. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 304, con il quale il dott. Carlo Palombelli fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 13 maggio 1971, con la quale il dott. Carlo Palombelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 13 maggio 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro

delegato alla vigilanza della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 13 maggio 1971, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Carlo Palombelli dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1971
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 30

(8687)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 17 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 1970, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che a far parte di detto comitato erano stati chiamati il dott. Carlo Artaz, direttore incaricato del reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta, e il dott. Mario Rosso, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni di Italia;

Vista la nota n. 40396/5 del 15 gennaio 1971 dell'assessore alla sanità della regione della Valle d'Aosta, con la quale si comunica che il prof. Aldo Buccelli ha sostituito nella carica di direttore incaricato del reparto medico-micrografico del laboratorio regionale d'igiene e profilassi di Aosta il dott. Carlo Artaz e che il dott. Carlo Artaz è stato designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, quale proprio rappresentante in seno al comitato in parola, in sostituzione del dott. Mario Rosso;

Ritenuto di dover procedere alle relative modifiche nella composizione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta;

Decreta:

Il prof. Aldo Buccelli, direttore incaricato del reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta.

Il dott. Carlo Artaz viene confermato componente del comitato suddetto, quale rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, in sostituzione del dottor Mario Rosso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1971
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 92

(8792)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1971.

Modifiche all'art. 4 del regolamento per l'assegnazione di borse di studio a giovani laureati, approvato con decreto ministeriale 5 febbraio 1971.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 5 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1971, registro n. 12, foglio n. 356, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'assegnazione di borse di studio a giovani laureati di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Veduto l'art. 9 del decreto ministeriale 12 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1971, registro n. 14, foglio n. 189, con il quale è stato bandito un concorso a 361 borse di studio in favore di giovani laureati per l'anno 1972;

Considerato che, per mero errore materiale, all'articolo 4 del citato regolamento, non è stato precisato che la competenza a designare le commissioni giudicatrici dei predetti concorsi è deferita alla giunta della prima sezione del Consiglio superiore di questo Ministero;

Riconosciuta la necessità di procedere alla predetta rettifica;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1971, di cui alle premesse, è rettificato come appresso:

« Le commissioni giudicatrici del concorso ministeriale — una per ogni facoltà — sono costituite da professori universitari di ruolo e nominate con decreto del Ministro, sentita la giunta della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1971
Registro n. 53, *foglio n.* 174

(8752)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1971.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 378, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota del 15 aprile 1971 con la quale la camera sindacale provinciale della U.I.L. di Viterbo prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Elio Ceccarini, perchè non più appartenente a detta organizzazione, con il sig. Beno Salvatori;

Decreta:

Il sig. Beno Salvatori è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del sig. Elio Ceccarini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1971
Registro n. 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 135

(8856)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale integrale » « Sfilzi », in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta demaniale Umbra, situata in provincia di Foggia, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la località denominata « Sfilzi » in comune di Vico del Gargano, che si estende su ha. 56, sezione 9-*a,b,c,*(*p*); sezione 8-*a,b* della planimetria, scala al 15.000, della foresta Umbra, situata a quota media di m. 770 s.l.m., e che rappresenta un'area boscata a faggio a tutela dell'unica sorgente d'acqua esistente nel massiccio montano del Gargano; di particolare interesse i riflessi sulla vegetazione muscinea, erbacea, arbustiva ed arborea;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguiti dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, è compresa negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi botanici e forestali, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località « Sfilzi », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale Umbra in provincia di Foggia, esattamente individuata nella planimetria al 15.000, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopradescritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DALLA CARTA PLANIMETRICA DELL'A.S.F.D. SCALA 1: 15.000
F. D. UMBRA
R.N.I. SFILZI
VALLE CASTAGNA
6
VALLE GIANFRUMANE
7
FONTANA DI SFILZI
CARPINOSA
8
a
b
c
CAS. SFILZI
VALLE DELLA
VALLE DI PICONCELLO
9
10
25
26
STRADA PROVINCIALE
VALLE DI MALPASSO
11
VALLE
27
LIMITE DI SEZIONE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA

(8750)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1971.

Classificazione fra le provinciali e declassificazione fra le comunali di strade in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 8732 in data 21 aprile 1970 dell'amministrazione provinciale di Venezia concernente la classificazione fra le provinciali dei nuovi tracciati delle strade « Mira-Spinea » e « Mirano-Oriago », nonchè la declassificazione fra le comunali delle strade che verranno dismesse all'entrata in esercizio dei tracciati stessi;

Visto il voto n. 52 del 16 febbraio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che può accogliersi la richiesta di provincializzazione e di declassificazione di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Art. 1.

Sono classificati provinciali i nuovi tracciati delle seguenti strade:

a) « Mira-Spinea »: dalla strada provinciale per Martellago alla strada statale n. 11 in prossimità di Valmarano, dell'estesa di km. 6+879 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

b) « Mirano-Oriago »: dalla strada provinciale « Mira-Mirano » in prossimità di Mirano alla strada « Spinea-Mira » in località C. Pezza e dalla stessa « Spinea-Mira » in località C. Palatron alla strada statale n. 11 in prossimità della rotatoria, dell'estesa di circa chilometri 5+830 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Art. 2.

Gli attuali tracciati delle anzidette strade « Mira-Spinea » (km. 7+300) e « Mirano-Oriago » (km. 5+200) cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade dei comuni di Mirano, Mira e Spinea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(8715)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1971.

Autorizzazione alla società The Northern Assurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo cristalli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società The Northern Assurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: automobili, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cristalli;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società The Northern Assurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo cristalli.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il Ministro: GAVA

(8787)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1971.

Autorizzazione alla società Reliance Insurance Company, con sede in Filadelfia e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo film e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reliance Insurance Company, con sede in Filadelfia e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni (limitatamente a infedeltà dipendenti), cristalli, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo film;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Reliance Insurance Company, con sede in Filadelfia e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo film e relativa riassicurazione.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il Ministro: GAVA

(8786)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1971.

Sostituzione di un componente il comitato amministrativo del Fondo intebancario di garanzia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 36 di detta legge che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia », con personalità giuridica e gestione autonoma ed ha previsto quali organi per la gestione del suddetto « Fondo » un comitato amministrativo ed un collegio sindacale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 10 di detta legge, che ha istituito, per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, una gestione distinta del predetto « Fondo interbancario di garanzia », amministrata dal comitato di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Considerato che a termine del predetto art. 26 i componenti il comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia », sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto in data 23 aprile 1971, con cui, tra l'altro, sono stati nominati, per un triennio, i componenti il citato organo, tra cui il dott. Vincenzo Tusa, in rappresentanza degli istituti operanti nel settore del credito agrario ed aventi circoscrizione nazionale o regionale;

Considerato che il predetto dott. Vincenzo Tusa è deceduto ed occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Angelo Greco è nominato componente il comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in rappresentanza degli istituti operanti nel settore del credito agrario ed aventi circoscrizione nazionale o regionale ed in sostituzione del dott. Vincenzo Tusa, deceduto.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri componenti nominati con il decreto in data 23 aprile 1971, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(8689)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, recante norme in materia di collocamento ed accertamento di lavoratori agricoli;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 2/4892 in data 8 aprile 1971 del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, con cui si chiede la sostituzione del vice direttore dott. Enrico Capece Minutolo in seno a detto organo collegiale, perchè trasferito ad altra sede, con il dott. Giuseppe Zappavigna;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Zappavigna, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma è nominato membro della commissione regionale per la manodopera agricola, in sostituzione del dottor Enrico Capece Minutolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8782)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Considerato che il consorzio di 2° grado per la trasformazione fondiaria della bassa friulana, con sede in Udine, propose, fra l'altro, ai sensi della suddetta legge n. 126, la classificazione della strada di bonifica « laterale al canale Cormor in destra »;

Visto il voto n. 357, in data 15 marzo 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici chiese la integrazione di alcuni atti;

Vista la ministeriale 12 dicembre 1966, n. 4441, con la quale si provvide all'anzidetta integrazione;

Visto il voto 17 gennaio 1967, n. 1887/66, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici espresse, fra l'altro, il parere che della strada in parola potesse essere classificato provinciale il 1° tronco, dall'innesto della strada comunale per Muzzano all'innesto della strada di bonifica « delle Favole » così da formare il seguente itinerario: « dall'innesto della strada statale n. 14 all'innesto con la strada provinciale per Marano Lagunare » dell'estesa complessiva di km. 4+650;

Vista la ministeriale 17 ottobre 1968, n. 4271, con la quale veniva sollecitata l'amministrazione provinciale di Udine e pronunciarsi sulla classificazione dei tratti in parola;

Visto il parere n. 215/70, in data 24 febbraio 1970, con il quale il Consiglio di Stato ha suggerito di invitare nuovamente l'amministrazione provinciale interessata a pronunciarsi sulla classificazione di cui trattasi;

Vista la delibera in data 9 luglio 1970, n. 22762/70-1472, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha espresso, fra l'altro, parere contrario alla classificazione in questione;

Visto il parere n. 215/70, con il quale il Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° dicembre 1970 si è favorevolmente espresso in ordine alla provincializzazione dei tratti in parola;

Ritenuto che i suddetti tratti possono, pertanto, essere classificati provinciali ai sensi dell'art. 5 e 10 della legge n. 126 secondo l'itinerario anzidetto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada di cui alle premesse della estesa complessiva di km. 4+650 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) costituenti in un'unica strada dall'innesto della strada statale n. 14 all'innesto con la strada provinciale per Marano Lagunare, sono classificati provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(8714)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Considerato che il consorzio di 2° grado per la trasformazione fondiaria della bassa friulana, con sede in Udine, propose, fra l'altro, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione delle seguenti strade di bonifica:

1) « Fraida-Paludo del Cop »; dall'innesto della strada statale n. 14 « della Venezia Giulia » a Palazzolo della Stella per Piancada fino all'impianto idrovoro Fraida, estesa circa km. 7+700;

2) « Stradon di Mezzo »: dall'innesto della strada statale n. 352 « di Grado » ad Aquileia, per Borgo Brunner-case Pontrera-case Trebana, fino all'argine fronte laguna, estesa km. 7+903;

Vista la delibera in data 26 aprile 1967, n. 2011, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine espresse, fra l'altro, parere contrario alla provincializzazione delle strade anzidette;

Visto il voto n. 1421, in data 19 settembre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici chiese la integrazione di alcuni atti;

Vista la ministeriale 26 maggio 1969, n. 900, con la quale si è provveduto all'inzidetta integrazione;

Visto il voto 21 luglio 1969, n. 1072, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla provincializzazione di cui trattasi;

Vista la nota 25 febbraio 1970, n. 504, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha confermato il proprio parere contrario alla provincializzazione in parola;

Visto il parere n. 1614, con il quale il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 gennaio 1971, si è favorevolmente espresso in ordine alla provincializzazione in parola;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le due strade di cui alle premesse, della estesa complessiva di circa chilometri 15+603 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(8713)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 agosto 1971.

Provenienze dal Sultanato d'Oman.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarato infetto da colera il Sultanato d'Oman;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Sultanato d'Oman sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quaran-

tenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8788)

ORDINANZA MINISTERIALE 11 agosto 1971.
Provenienze dal Senegal.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, con la quale viene dichiarato infetto da colera il Senegal;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Senegal sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8789)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 agosto 1971.
Provenienze dall'Algeria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarata infetta da colera l'Algeria;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Algeria sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8790)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1971.
Provenienze dalla Malaysia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarata infetta da colera la Malaysia;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Malaysia sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8791)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 settembre 1971 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Dirk Gleijsteen, vice console dei Paesi Bassi a Milano.

(8761)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Evan Fotos, console degli U.S.A. a Milano.

(8797)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor George H. Haines III, console degli U.S.A. a Genova.

(8798)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paul B. Altemus, console degli U.S.A. a Napoli.

(8799)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Theodore E. Russell, console degli U.S.A. a Trieste.

(8800)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Variante al piano di zona del comune di Tuscania

Con decreto provveditoriale n. 6051, in data 7 settembre 1971, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Tuscania in provincia di Viterbo, limitatamente ai comparti n. 2 e n. 3 destinati all'intervento Gescal, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data del decreto stesso.

(8878)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1971 al 30 giugno 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1127/71, n. 1138/71 e n. 1225/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale «foraggi melassati o zuccherati, ecc.») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

- **da Paesi terzi;**
- **dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), da Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°- 6-1971 all'11- 6-1971	Paesi terzi dal 12- 6-1971 al 30- 6-1971	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 1°- 6-1971 all'11- 6-1971	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 12- 6-1971 al 30- 6-1971
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:				
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	492,50 (1)	492,50 (1)	417,50 (1)	417,50 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.234,35	5.234,35	4.921,85	4.921,85
11.01-D	12	Farina di avena	5.559,35	5.559,35	5.246,85	5.246,85
11.01-E		Farina di granturco:				
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.195,00	4.195,00	3.882,50	3.882,50
	18	II. altra	2.356,25	2.356,25	2.200,00	2.200,00
11.01-F	22	Farina di riso	3.775,60	3.775,60	3.619,35	3.619,35
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	2.478,10	3.040,60	2.165,60	2.728,10
11.01-H	28	Farina di miglio	1.991,25	1.991,25	1.835,00	1.835,00
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.657,50	2.657,50	2.501,25	2.501,25
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°- 6-1971 all'11- 6-1971	Paesi terzi dal 12- 6-1971 al 30- 6-1971	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 1°- 6-1971 all'11- 6-1971	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 12- 6-1971 al 30- 6-1971
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:				
		A. semole e semolini:				
	008	II. di segala	5.603,10	5.603,10	5.290,60	5.290,60
	012	III. di orzo	5.234,35	5.234,35	4.921,85	4.921,85
	015	IV. di avena	5.559,35	5.559,35	5.246,85	5.246,85
		V. di granturco:				
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:				
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	630,00	630,00	317,50	317,50
	023	2. altri	4.195,00	4.195,00	3.882,50	3.882,50
	025	b. altri	2.356,25	2.356,25	2.200,00	2.200,00
	028	VI. di riso	3.775,60	3.775,60	3.619,35	3.619,35
	032	VII. di grano saraceno	2.478,10	3.040,60	2.165,60	2.728,10
	035	VIII. di miglio	1.991,25	1.991,25	1.835,00	1.835,00
	038	IX. di sorgo	2.657,50	2.657,50	2.501,25	2.501,25
	042	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		B. Cereali mondati (decorticati o pilati):				
	045	I. di frumento	4.867,50	4.867,50	4.711,25	4.711,25
	048	II. di segala	4.065,60	4.065,60	3.909,35	3.909,35
	052	III. di orzo	4.531,25	4.531,25	4.375,00	4.375,09
		IV. di avena:				
	055	a. avena spuntata	3.129,35	3.129,35	2.973,10	2.973,10
	058	b. altra	4.820,00	4.820,00	4.663,75	4.663,75
	062	V. di granturco	3.607,50	3.607,50	3.451,25	3.451,25
	065	VI. di grano saraceno	2.081,25	2.581,25	1.925,00	2.425,00
	068	VII. di miglio	3.034,35	3.034,35	2.878,10	2.878,10
	072	VIII. di sorgo	4.080,00	4.080,00	3.923,75	3.923,75
	075	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		C. cereali perlati:				
	078	I. di frumento	5.824,35	5.824,35	5.668,10	5.668,10
	082	II. di segala	4.859,35	4.859,35	4.703,10	4.703,10
	085	III. di orzo	7.148,75	7.148,75	6.836,25	6.836,25
	088	IV. di avena	4.820,00	4.820,00	4.663,75	4.663,75
	092	V. di granturco	3.607,50	3.607,50	3.451,25	3.451,25
	095	VI. di grano saraceno	2.081,25	2.581,25	1.925,00	2.425,00
	098	VII. di miglio	3.034.35	3.034,35	2.878,10	2.878,10
	102	VIII. di sorgo	4.080,00	4.080,00	3.923,75	3.923,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:				
	108	I. di frumento	3.769,35	3.769,35	3.613,10	3.613,10
	112	II. di segala	3.154,35	3.154,35	2.998,10	2.998,10
	115	III. di orzo	2.945,60	2.945,60	2.789,35	2.789,35
	118	IV. di avena	3.129,35	3.129,35	2.973,10	2.973,10
	122	V. di granturco	2.356,25	2.356,25	2.200,00	2.200,00
	125	VI. di grano saraceno	1.383,75	1.702,50	1.227,50	1.546,25
	128	VII. di miglio	1.991,25	1.991,25	1.835,00	1.835,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°- 6-1971 all'11- 6-1971	Paesi terzi dal 12- 6-1971 al 30- 6-1971	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 1°- 6-1971 all'11- 6-1971	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 12- 6-1971 a 30- 6-1971
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo	2.657,50	2.657,50	2.501,25	2.501,25
	135	IX. altri . .	156,25	156,25	zero	zero
		E. fiocchi:				
	138	I. di frumento . .	6.688,75	6.688,75	6.376,25	6.376,25
	142	II. di segala	5.603,10	5.603,10	5.290,60	5.290,60
	145	III. di orzo	5.781,25	5.781,25	5.468,75	5.468,75
	148	IV. di avena . .	6.142,50	6.142,50	5.830,00	5.830,00
	152	V. di granturco	4.195,00	4.195,00	3.882,50	3.882,50
	155	VI. di riso	6.458,10	9.458,10	6.145,60	6.145,60
	158	VII. di grano saraceno .	2.478,10	3.040,60	2.165,60	2.728,10
	162	VIII. di miglio	3.550,00	3.550,00	3.237,50	3.237,50
	165	IX. di sorgo	4.726,85	4.726,85	4.414,35	4.414,35
	168	X. altri	312,50	312,50	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:				
	172	I. di frumento	2.969,35	2.969,35	2.656,85	2.656,85
	175	II. altri	1.930,00	1.930,00	1.617,50	1.617,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:				
	01	A. denaturati . .	648,35	684,75	380,00	380,00
		B. altri:				
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2) .	1.346,25	1.346,25	171,25	171,25
	12	II. non nominati	4.535,00	4.535,00	3.360,00	3.360,00
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		A. non torrefatto:				
		I. di frumento:				
	01	a. presentato sotto forma di farina .	6.868,10	6.868,10	6.305,60	6.305,60
	04	b. altro . . .	5.273,75	5.273,75	4.711,25	4.711,25
		II. altro:				
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.430,00	5.430,00	4.867,50	4.867,50
	14	b. non nominato . . .	4.199,35	4.199,35	3.636,85	3.636,85
	21	B. torrefatto	4.800,60	4.800,60	4.238,10	4.238,10
11.08		Amidi e fecole; inulina:				
		A. amidi e fecole:				
	01	I. amido di granturco . . .	1.346,25	1.346,25	283.75	283,75
	04	II. amido di riso . . .	2.793,75	2.793,75	1.200,00	1.200,00
	07	III amido di frumento . . .	2.547,50	2.547,50	1.485,00	1.485,00
	14	IV. fecola di patate	1.346,25	1.346,25	283,75	283,75
	18	V. altri	1.346,25	1.346,25	141,85	141,85
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:				
		A. non torrefatti:				
	02	I. di frumento	12.075,00	12.075,00	2.700,00	2.700,00
	05	II. altri	9.727,50	9.727,50	352,50	352,50
	08	B. torrefatti	12.075,00	12.075,00	2.700,00	2.700,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°- 6-1971 all'11- 6-1971	Paesi terzi dal 12- 6-1971 al 30- 6-1971	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 1°- 6-1971 all'11- 6-1971	SAMA, PTOM, Rep. Un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya dal 12- 6-1971 al 30- 6-1971
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:				
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.370,00	5.370,00	370,00	370,00
	06	b. altri	3.721,25	3.721,25	283,75	283,75
		II. altri:				
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.370,00	5.370,00	370,00	370,00
	09	b. non nominati	3.721,25	3.721,25	283,75	283,75
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.370,00	5.370,00	370,00	370,00
	12	II. altri	3.721,25	3.721,25	283,75	283,75
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
		A. di cereali:				
		I. di granturco o di riso:				
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	843,75	843,75	843,75	843,75
		b. altri:				
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.349,35	1.349,35	1.349,35	1.349,35
	07	2. non nominati	2.698,75	2.698,75	2.698.75	2.698,75
		II. di altri cereali:				
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	674,35	674,35	674,35	674,35
	14	b. altri	2.698,75	2.698,75	2.698,75	2.698,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(7332)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1971

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Torino, via Beaulard, 8	Lab. Delalande	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4860 del 7 maggio 1971	—
2	Torino, via Bottego, 5	Perkins Chemical Co.	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4862 del 7 maggio 1971	—
3	Milano, via Giovanni da Cermenate, 44	DE-BI - Derivati biologici	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4864 del 4 maggio 1971	—
4	Benevento, via Rumno, 11	Soc. Catgut asettico italiana	Spec. Catgut	Decreto n. 4865 del 4 maggio 1971	—
5	Piacenza, via Giordani, 5	Rag. G. Marzolini e dott. C. Bartolini	Spec. med. chimiche	Decreto n 4866 del 4 maggio 1971	—
6	Milano, via Civitali, 65 . .	Vitalizer	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4870 del 4 maggio 1971	—
7	Genova, via Sturla, 48 . .	Concessionaria Ligure	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4872 del 4 maggio 1971	—
8	Milano, via Cadolini, 28 .	I.L.F.A. - Ist. lavorazione antibiotici	Spec. med. chimiche e prod. biol.	Decreto n. 4822 del 7 maggio 1971	—
9	Roma, via F. Turati, 47 .	Lab. chim. farmaceutico Sodini	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4873 del 4 maggio 1971	—
10	Milano, via Noto, 7 . . .	La-Far	Spec. med. biol.	Decreto n. 4874 del 7 maggio 1971	—
11	Roma, via S. Teodoro, 60	Barck Drugs Chemical	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4875 del 4 maggio 1971	—
12	Bologna, via Mazzini, 9 .	F.lli Toschi e C.	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4876 del 4 maggio 1971	—
13	Legnano (Milano), corso Sempione, 60	Ist. bioch. farmaceutico	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4878 del 4 maggio 1971	—
14	Crespino (Rovigo), via dei Cappuccini	Lab. farmac. Contardi	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4879 del 4 maggio 1971	—
15	Milano, viale Bianca Maria, 11	Cesare Forno	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4881 del 4 maggio 1971	—
16	Torino, via Santhià, 28 . .	Compagnia terapeutica nazionale	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4882 del 4 maggio 1971	—
17	Milano, via Manzotti, 16 .	Norton farmaceutici	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4883 del 4 maggio 1971	—
18	Brindisi, via Appia, 86-F	Bri - Farma	Spec. med. chim. e prodotti biol.	Decreto n. 4884 del 7 maggio 1971	—
19	Torino, corso Re Umberto, 60	Bio Galenica del dott. V. Richelmy	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4885 del 4 maggio 1971	—
20	Scandicci (Firenze), via Molin Novo, 4	S.I.M.S.	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4886 del 7 maggio 1971	—
21	Genova, via S. Fruttuoso, 64	Lab. farmochimico Caranza	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4891 del 7 maggio 1971	—
22	Trieste, via Tor S. Piero, 2	Farmacia eredi Codermatz	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4895 del 14 giugno 1971	—
23	Pisa, via Buozzi, 28 . . .	Ist. terapeutico Pisano	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4899 del 14 giugno 1971	—

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1971

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Roma, via Dardanelli, 21	Lomar Italiana	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4844 del 5 aprile 1971	—
2	Rapallo (Genova), via Amendola, 1	A.G.I.P.S.AZ. Gen. It. prodotti spec. dott. Giuseppe Radaelli e C.	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4848 del 5 aprile 1971	—
3	Catania, 5ª strada Zona industriale	Cyanamid Italia	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4850 del 5 aprile 1971	—
4	Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73	Lab. Baldacci s.a.s. di Ugo Baldacci e C.	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4855 del 5 aprile 1971	Trasferimento aut. da lab. chim. farm. U. Baldacci
5	Pisa, via Buozzi, 28	Ist. terapeutico Pisano	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4857 del 5 aprile 1971	Estensione
6	Gorizia, via Volta, 19	L.I.N.F.A. Lab. Int. Farmac.	Spec. med.	Decreto n. 4858 del 5 aprile 1971	—
7	Cinisello Balsamo (Milano), via Frisia, 2	Nimiz Soc. ital. prod. farm.	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4859 del 5 aprile 1971	—
8	Torino, via Passo Buole, n. 166	Perkins Chemical Co.	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4863 del 5 aprile 1971	—
9	Piacenza, stradone Farnese, 116	C. Corvi S.p.a.	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4867 del 5 aprile 1971	Modifica ragione sociale da C. Corvi S.r.l.
10	Novara, via G. Massaia, 1	Novafarnova Ist. far. de' nord.	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4887 del 7 maggio 1971	Trasferimento aut. dalla ditta A. Brioschi Ist. Bio chimico
11	Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori	Lab. prod. biol. Braglia	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4888 del 7 maggio 1971	Modifica ragione sociale da Lab. Prod. Biol. Braglia S.r.l.
12	Lainate (Milano)	Parke Davis S.p.a.	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4889 del 7 maggio 1971	Modifica ragione sociale da Parke Davis Italia
13	Genova Sampierdarena, via Carrea, 12	Lab. Farmoch. Caranza del dott. C. Perasso	Spec. med.	Decreto n. 4890 del 7 maggio 1971	—
14	Firenze, via Paisiello, 8	Soc. in acc. semp. Malesci Ist. farmaco biologico Firenze	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4892 del 7 maggio 1971	Modifica ragione sociale da stabilimenti farm. C. Malesci del dottor Umberto Malesci e C.
15	Nerviano (Milano), via Milano, 68	Farmalabor	Spec. med. chimiche e biol.	Decreto n. 4893 del 14 giugno 1971	—
16	Rubarello di Buccinasco (Milano), via privata Mulino, 5	Rachelle Laboratories Italia	Spec. med.	Decreto n. 4896 del 14 giugno 1971	—
17	Torino, via Lanfranchi, 8	Dott. Ottolenghi e C.	Spec. med.	Decreto n. 4897 del 14 giugno 1971	Trasferimento autorizzazione da dottori Ottolenghi e Restano
18	Roma, via Ombrone, 1-A	Lab. chim. farm. dott. Budin e C.	Spec. med.	Decreto n. 4846 del 5 aprile 1971	—
19	Milano, via Piranesi, 44	Geigy	Spec. biologiche	Decreto n. 4894 del 14 giugno 1971	—

(8753)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Saronno ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.87/4, in data 13 settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Saronno è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(8809)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero Ospedali riuniti di Reggio Calabria ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.67.2, in data 13 settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero Ospedali riuniti di Reggio Calabria è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(8810)

Autorizzazione all'amministrazione dell'Ospedale maggiore della carità di Novara, ad istituire una scuola per assistenti sanitarie visitatrici.

Con decreto n. 900.8/II.52.2, in data 13 settembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Ospedale maggiore della carità di Novara, è autorizzata ad istituire una scuola per assistenti sanitarie visitatrici con sede presso l'ospedale medesimo.

(8811)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 55, foglio n. 276, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 23 novembre 1967 dalla prof.ssa Marini Elena nata Fancelli, avverso la negata assunzione nei ruoli ordinari con anzianità 1° ottobre 1939, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(8879)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quaranta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 settembre 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) ed. « Priscilla », con sede in Bologna, costituita per rogito Zambellini Artini in data 30 novembre 1958, rep. 10188;

2) ed. « S.I.L.P. Bologna ventiquattro », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 8 novembre 1963, rep. 60816;

3) ed. « S.I.L.P. Bologna sedici », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 19 settembre 1963, rep. 60610;

4) ed. « La Tortuga », con sede in Bologna, costituita per rogito Bonoli in data 6 febbraio 1965, rep. 10435;

5) ed. « Atimor », con sede in Bologna, costituita per rogito Filiberti in data 18 ottobre 1955, rep. 5749;

6) ed. « S.I.L.P. Bologna quindici », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 30 agosto 1963, rep. 60486;

7) ed. « S.I.L.P. Bologna quattordici », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 29 agosto 1963, rep. 60480;

8) ed. « S.I.L.P. Bologna dodici », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 29 agosto 1963, rep. 60482;

9) ed. « Speranza », con sede in Bologna, costituita per rogito Luti in data 28 giugno 1952, rep. 4183/1569;

10) ed. « S.I.L.P. Bologna due », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 27 agosto 1963, rep. 60473;

11) ed. « Giglio », con sede in Bologna, costituita per rogito Reggiani in data 27 marzo 1964, rep. 9570;

12) ed. « S.I.L.P. Bologna otto », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 30 agosto 1963, rep. 60488;

13) ed. « Miosotis », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 10 marzo 1965, rep. 31140;

14) ed. « Buoni amici », con sede in Bologna, costituita per rogito Sassoli in data 4 febbraio 1964, rep. 54204;

15) ed. « Elisabetta », con sede in Bologna, costituita per rogito Sassoli in data 22 marzo 1957, rep. 41317;

16) di produzione e lavoro « Cooperativa ortofrutticultori imolesi C.O.I. tra produttori, coltivatori diretti », con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Zambellini Artini in data 2 luglio 1963, rep. 56388;

17) ed. « Edificatrice di Pieve di Cento », con sede in Pieve di Cento (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 9 febbraio 1962, rep. 5905;

18) di consumo « Cooperativa casa del lavoratore di Tivoli di S. Giovanni in Persiceto », con sede in Tivoli di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 15 luglio 1955, rep. 16533;

19) ed. « Angela », con sede in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 14 settembre 1965, rep. 17646/6899;

20) di produzione e lavoro « Lavoratori canapa », con sede in Traghetto di Argenta (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 29 gennaio 1948, rep. 3219/503;

21) mista « Terra e lavoro », con sede in Ospital Monacale di Argenta (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 5 maggio 1947, rep. 2525/406;

22) di produzione e lavoro « Fra partigiani lavoratori della canapa », con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 24 ottobre 1945, rep. 3419;

23) di consumo « Fra lavoratori di Mirabello », con sede in Mirabello (Ferrara), costituita per rogito Consoli in data 24 marzo 1945, rep. 2838;

24) agricola « Società cooperativa agricola di produzione e lavoro », con sede in Montesanto di Portomaggiore (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 21 aprile 1947, rep. 2498/401;

25) ed. « Cooperativa edificatrice fra postelegrafonici », con sede in Cattolica (Forlì), costituita per rogito Bevilacqua in data 4 giugno 1964, rep. 46298;

26) agricola « Cooperativa utenti macchine agricole Cesena C.U.M.A. », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Zanuccoli in data 27 novembre 1963, rep. 24235;

27) ed. « Salvatore », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 1° novembre 1963, rep. 13112;

28) ed. « Cooperativa metalmeccanici per la casa "CO.ME." », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 12 ottobre 1963, rep. 24455;

29) ed. « Cooperativa abitazione muratori e manovali (C.A.M.M.) », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 7 settembre 1963, rep. 24299;

30) di produzione e lavoro « Società cooperativa appalti ferroviari Rimini », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 9 agosto 1953, rep. 14281/2500;

31) ed. « Cooperativa appartamenti dipendenti A.T.A.M. (C.A.D.A.) », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 26 agosto 1963, rep. 24257;

32) ed. « Cooperativa edificatrice casa di Viserba CO.CA. », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 12 ottobre 1963, rep. 24453;

33) ed. « A.T.A.M. Casa », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 31 luglio 1963, rep. 24145;

34) agricola « Cooperativa agricola lavoratori di Santarcangelo », con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 19 febbraio 1963, rep. 23427;

35) ed. « Fiamma », con sede in Modena, costituita per rogito Ferraresi in data 15 novembre 1962, rep. 5673/2451;

36) ed. « Luce », con sede in Carpi (Modena), costituita per rogito Farinella in data 29 marzo 1965, rep. 27479/1656;

37) agricola « Cooperativa braccianti agricoli Avanti », con sede in Massa Finalese di Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 1° dicembre 1954, rep. 3183/1032;

38) agricola « Cantina sociale di Santerno di Ravenna », con sede in Santerno di Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 29 marzo 1960, rep. 3985;

39) agricola « Cooperativa agricola di Belricetto e frazioni limitrofe », con sede in Belricetto di Lugo (Ravenna), costituita per rogito De Lorenzi in data 16 aprile 1955, rep. 8956;

40) di produzione e lavoro « Gruppo ortofrutticolo di Godo di Ravenna C.OR.GO.RA. », con sede in Godo di Russi (Ravenna), costituita per rogito Scarano in data 20 maggio 1960, per. 4656.

(8824)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,19	612,19	612 —	612,19	611,80	612,05	612,10	612,19	612,19	612,19
Dollaro canadese	608,60	608,60	608,40	608,60	607 —	607,70	608,55	608,60	608,60	608,50
Franco svizzero	154,53	154,53	154,45	154,53	154,40	154,65	154,54	154,53	154,53	154,50
Corona danese	84,40	84,40	84,42	84,40	84 —	84,30	84,36	84,40	84,40	84,40
Corona norvegese	89,485	89,485	89,45	89,485	89,10	89,42	89,495	89,485	89,48	89,45
Corona svedese	122,055	122,055	122,08	122,055	121,50	122,05	122,07	122,055	122,05	122 —
Fiorino olandese	182,40	182,40	182,35	182,40	181,80	182,02	182,42	182,40	182,40	182,30
Franco belga	13,098	13,098	13,09	13,098	12,98	13,03	13,105	13,098	13,98	13,95
Franco francese	110,655	110,655	110,64	110,655	110,60	110,75	110,68	110,655	110,65	110,65
Lira sterlina	1525,45	1525,45	1525,70	1525,45	1524 —	1524,20	1525,25	1525,45	1525,45	1525,45
Marco germanico	184,86	184,86	184,95	184,86	184,85	184,65	184,925	184,86	184,86	184,85
Scellino austriaco	25,35	25,35	25,36	25,35	25,30	25,36	25,3875	25,35	25,35	25,35
Escudo portoghese	22,37	22,37	22,50	22,37	22,50	22,40	22,45	22,37	22,37	22,38
Peseta spagnola	8,8535	8,8535	8,8425	8,8535	8,80	8,85	8,855	8,8535	8,85	8,85

Media dei titoli dell'8 ottobre 1971

Rendita 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
» 5 % (Ricostruzione)	92,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,70
» 5 % (Città di Trieste)	92,575
» 5 % (Beni esteri)	91,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,325
» 5,50 % » » 1968-83	90,35
» 5,50 % » » 1969-84	94,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1971

Dollaro USA	612,145
Dollaro canadese	608,575
Franco svizzero	154,535
Corona danese	84,38
Corona norvegese	89,49
Corona svedese	122,062
Fiorino olandese	182,41
Franco belga	13,101
Franco francese	110,667
Lira sterlina	1525,35
Marco germanico	184,892
Scellino austriaco	25,369
Escudo portoghese	22,41
Peseta spagnola	8,854

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 18

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	272.118	Perono Minino Giovanni Pietro, nato a Frassinetto (Torino) il 16 settembre 1949, minore sotto la patria potestà della madre Ronchetto Domenica, vedova Perono Minino, nata a Frassinetto il 25 novembre 1915 ed ivi domiciliata	90.000

(8980) Roma, addì 29 settembre 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21/37 Mod. 241 D.P. — Data: 5 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siracusa — Intestazione: Mazza Sebastiana, nata a Canicattini Bagni il 27 aprile 1941 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 36.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 Mod. 241 D.P. — Data: 1° marzo 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Mantova — Intestazione: Barbieri Federico, nato il 16 marzo 1912 — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Capitale: L. 64.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 307 Mod. 243 D.P. — Data: 1° aprile 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato di Torino — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Capitale: L. 2.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 settembre 1971

(8721)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1971, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 538.509.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9282)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti in data 31 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 41, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Sacerdoti Lidia ved. Luzzatto avverso il provvedimento del prefetto di Padova n. 37099 in data 23 febbraio 1967, con cui è stata negata l'autorizzazione ad installare in Abano-Terme, via S. Pio X un impianto per la distribuzione automatica di carburanti.

(8848)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971 registrato alla Corte dei conti in data 31 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 44, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dai signori Luzzatto Alberto e Valeria avverso il provvedimento n. 27401 in data 21 febbraio 1967 del prefetto di Padova con cui è stata negata ai ricorrenti l'autorizzazione ad installare in Abano Terme, via Diaz, un impianto per la distribuzione automatica di carburanti.

(8849)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 27 luglio 1964, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa), ed ha posto l'azienda in liquidazione coatta;

Visto il proprio provvedimento in data 31 agosto 1964, con il quale il dott. Vincenzo Puglisi è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che il suddetto nominativo si è dimesso dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Vincenzo Giampiccolo Spadola è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa), in liquidazione coatta, in sostituzione del dottor Vincenzo Puglisi, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 20 settembre 1971

Il Governatore: CARLI

(8830)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Giugovaz Francesco;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grado e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Giugovaz Francesco, nato a Umago, addì 26 novembre 1936, residente a Grado (frazione Fossalon), via Muggia, 23, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Giugovaz in Giuliani.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche i sottonotati componenti la famiglia del richiedente:

David Roberta, moglie, nata a Ospitale di Cadore il 13 maggio 1944;

Giugovaz Claudia, figlia, nata a Trieste il 2 novembre 1965;

Giugovaz Alberto, figlio, nato a Trieste il 31 marzo 1968.

Gorizia, addì 21 settembre 1971

p. *Il prefetto*: BAUM

(8806)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Napoli entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di studio e i certificati di servizio che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto inoltre obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli concernenti l'attività artistica (opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, nonchè un elenco, in carta semplice, in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato) dovranno essere contenuti in pacco a parte. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, non saranno presi in considerazione.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fa fede della produzione in tempo utile della domanda e dei titoli, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Napoli con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ai sensi della legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 500 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 500 relativo all'esito di leva debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 500, copia dello stato di servizio e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1971
Registro n. 35, *foglio n.* 283

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, lo esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

SCENOGRAFIA

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei problemi relativi alla scenografia teatrale e alla scenografia cinematografica e televisiva, nonchè dei problemi riguardanti la scenotecnica in generale.

Dovrà dimostrare, altresì, di possedere una sicura nozione delle varie teorie inerenti all'architettura scenica e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un bozzetto scenico eseguito nella scuola e scelto dalla commissione.

Nel colloquio il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della scenografia nei corsi dell'accademia.

Il presente programma è stato approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963.

(8731)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantaquattro posti di segretario tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971, n. 9311, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantaquattro posti di segretario tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Robert dott. ing. Giovanni, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Scardia dott. ing. Ugo, ispettore capo superiore;
Marzi dott. ing. Enrico, ispettore capo superiore a riposo;
Todisco prof. ing. Carlo, ordinario di istituto tecnico;
Sforza prof. ing. Angelo, ordinario di istituto tecnico.

Segretario:

Pedicini dott. Pietro Paolo, ispettore principale.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il direttore generale: FIENGA

(8738)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1969, registro n. 9, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1970, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tredici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 20 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1970, registro n. 6, foglio n. 256, con il quale i posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, sono stati elevati da tredici a quindici;

Visto il decreto in data 26 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1970, registro n. 6, foglio n. 283, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto in data 9 luglio 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della commissione medesima;

Visto il decreto in data 16 febbraio 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il membro aggiunto per la stenografia, dott. Giuseppe Prisco, è confermato nello incarico;

Vista la lettera in data 28 aprile 1971, con la quale il professor Angelo Martelli, membro aggiunto per le prove facoltative di lingua inglese e tedesca, rinuncia all'incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto docente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Silverio Berardi è nominato membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, per le lingue inglese e tedesca, in sostituzione del professor Angelo Martelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1971
Registro n. 8, *foglio n.* 126

(8820)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di due membri della commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971, registro n. 14 Difesa, foglio n. 127;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971, registro n. 24 Difesa, foglio n. 174;

Considerato che il colonnello G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Pallari Raffaello, membro per gli esami di elettronica, e il colonnello in servizio permanente effettivo Marangoni Carlo, membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca, non potranno esplicare tali incarichi per sopravvenuti motivi di salute;

Decreta:

Articolo unico

Il colonnello G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Pallari Raffaello, membro per gli esami di elettronica, è sostituito in detto incarico dal colonnello G.A.r.i. in servizio permanente effettivo Angelini Ostilio.

Il colonnello G.A.r.c. in servizio permanente effettivo Marangoni Carlo, membro per gli esami di lingua tedesca, è sostituito in detto incarico dal tenente colonnello C.C.r.c. in servizio permanente effettivo Mussini Angelo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1971
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 375

(8819)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici e ruolo chimici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1971, règistro n. 11 Difesa, foglio n. 163;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1971, registro n. 25 Difesa, foglio n. 288;

Considerato che il colonnello G.A.r.c. in servizio permanente effettivo Marangoni Carlo, membro per gli esami di chimica fisica, chimica analitica e membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca, non potrà esplicare tali incarichi per sopravvenuti motivi di salute;

Decreta:

Articolo unico

Il colonnello G.A.r.c. in servizio permanente effettivo Marangoni Carlo, membro per gli esami di chimica fisica, chimica analitica e membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca è sostituito in detti incarichi dai seguenti ufficiali:

colonn. G.A.r.c. in servizio permanente effettivo Cianetti Elvio, che espleterà le funzioni di membro per gli esami di chimica analitica;

ten. col. G.A.r.c. in servizio permanente effettivo Signoretti Sandro, che espleterà le funzioni di membro per gli esami di chimica fisica;

ten. col. C.C.r.c. in servizio permanente effettivo Mussini Angelo, che espleterà le funzioni di membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1971
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 374

(8818)

Avviso relativo alla pubblicazione di alcuni dei decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di nomina ad operaio dello Stato, in prova, concernenti gli ex allievi operai delle scuole allievi operai delle forze armate.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 24ª del 12 giugno 1971 sono stati pubblicati dieci decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie e la nomina ad operaio dello Stato, entro i limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, di ex allievi operai che presentarono domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 27 ottobre 1970.

I predetti decreti si riferiscono alle seguenti qualificazioni professionali, comprese fra quelle previste nella citata determinazione ministeriale:

1) Plasmatore vetro d'ottica e preparatore miscele vetrificabili	(Decreto ministeriale 11 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1971, registro n. 19 Difesa, foglio n. 276);
2) Carpentiere in ferro e metalli	(Decreto ministeriale 18 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1971, registro n. 19 Difesa, foglio n. 387);
3) Congegnatore meccanico	(Decreto ministeriale 30 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1971, registro n. 20 Difesa, foglio n. 338);
4) Coibentatore	(Decreto ministeriale 30 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 280);
5) Frigorista	(Decreto ministeriale 30 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1971, registro n. 20 Difesa, foglio n. 339);
6) Tubista per caldaie .	(Decreto ministeriale 30 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 277);
7) Tornitore in metallo	(Decreto ministeriale 30 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 278);
8) Attrezzatore linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio	(Decreto ministeriale 30 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1971, registro n. 20 Difesa, foglio n. 254);
9) Preparatore di laboratorio farmaceutico	(Decreto ministeriale 4 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971, registro n. 22 Difesa, foglio n. 206);
10) Fuochista di forni fusori	(Decreto ministeriale 4 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 304).

(8817)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali avranno luogo nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1971, alle ore 8 presso le seguenti sedi:

Ancona: presso il palazzo degli uffici finanziari, via Palestro, 15;

Bari: presso il Villaggio del Fanciullo, via Giulio Cesare n. 13;

Cagliari: presso l'istituto «Sacro Cuore», via Macomer n. 29;

Caltanissetta: presso il convento San Michele, via Sallemi, 104;

Catania: presso l'istituto tecnico per geometri «Vaccarini», via Cesare Vivante;

Catanzaro: presso la scuola media «Mazzini», via Maddalena;

Firenze: presso la sala esami dell'Intendenza di finanza, via del Pratello n. 6;

Milano: presso l'aula del Politecnico, via Bonardi, 9;

Napoli: presso il palazzo degli uffici finanziari, via Filzi, 2; presso il palazzo Fondi, via Medina, 24; presso il palazzo ex Zecca, via S. Arcangelo a Baiano, 8;

Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20;

Roma: presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

Venezia: presso la sala esami dell'Università degli studi (Cà Foscari), Dorsoduro 3246; presso la sala esami della Intendenza di finanza, Santangelo 3538.

(8959)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.